

LETTURE

VICO E LA STORIA DI ROMA.

1. Il problema dell'influenza di Giovanni Battista Vico sulla moderna storiografia di Roma e del diritto romano, problema vecchio e sempre nuovo, è stato ripreso e articolato in più specifici quesiti da Santo Mazzarino in un quaderno (n. 5) degli 'Studi Vichiani', la bella collana di saggi sul filosofo napoletano, alla cui scelta attende con coltivatissimo gusto Pietro Piovani (MAZZARINO S., *Vico, l'annalistica e il diritto* [Napoli, Guida editore, 1971] p. 119). Nel volumetto, assai denso, sono raccolti e raccordati tra loro, non senza qualche inevitabile ripetizione, quattro saggi di questi ultimi anni, il primo dei quali finora inedito (*Dall'« interpretatio » romana all'interpretazione vichiana della storia*, p. 7 ss.). Ma ai quattro saggi è utile collegare, si badi, altri due studi mazzariniani essi pure recentissimi: quello *Intorno ai rapporti tra annalistica e diritto* (in corso di pubblicazione negli *Atti del II Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, relativi al convegno svoltosi nel 1967 a Venezia) e quello su *De Francisci fra « storicismo » e analogia* (apparso in apertura alla ristampa anastatica del I volume, 1970, degli *Arcana imperii* di Pietro de Francisci).

Chi guardi a questa silloge ideale può ovviamente assentire o dissentire dall'autore, ma non può, credo sfuggire alla lusinga di un tentativo di ricostruzione, ricco di dottrina e di spunti, che conferma con singolare evidenza l'assimilazione da parte del Mazzarino di un modo essenzialmente vichiano (pur nelle molte e profonde divergenze dalle ricostruzioni specifiche del Vico) di pensare la storia.

2. Lasciamo da parte ogni quesito circa i precursori di Vico, alla cui discussione non poco alletterebbe la lettura del saggio su *Juste Lipsé, Vico et le problème de l'« archaïsme » romain* (p. 49 ss.), e veniamo a Vico « tout court », nell'agitato divenire del suo pensiero storiografico.

La messa a fuoco di Mazzarino è quasi totalmente concentrata sull'aspetto più noto e importante delle dottrine vichiane intorno alla storia di Roma, quello relativo all'età arcaica ed al processo di formazione della *respublica* così detta « storica », cioè documentata da fonti coeve o comunque attendibilmente informate. Ben a ragione il Mazzarino (p. 38) afferma che la problematica vichiana è tuttora viva nella storiografia contemporanea. « Il problema culturale del nostro tempo riguarda, in gran parte, l'interpretazione del mito (e della storia) »; ed anzi, mi permetterei di aggiungere, coloro che rifiutano esplicitamente o implicitamente la scientificità dell'interpretazione del mito e della storia arcaica procedono sul terreno, il solo che essi ritengono « sicuro », della storia direttamente documentata con una limitazione

di orientamenti che rischia di abbassarli al livello della mera erudizione. Lecito è dunque, senza dubbio, porsi, anche e sopra tutto con riferimento all'elaborazione di pensiero dedicata da Vico all'arcaismo romano, le due domande che si prospetta (p. 9 ss.) l'a.: qual'è il posto del Vico nella moderna interpretazione della storia romana, e più precisamente della tradizione riferita dagli annali romani; e quali sono le caratteristiche di quel processo storico correlativo sulle cui tracce il Vico ricostruisce, valutando criticamente la tradizione, la storia romana arcaica?

A prescindere da quella che può essere stata (e in parte effettivamente è stata) la mancanza di rigore di Vico nella valutazione dell'attendibilità delle fonti, nella « Quellenforschung » in senso stretto, certo è che il Vico ha impostato ben prima della storiografia ottocentesca il « metodo sistematico » della ricerca, cioè il metodo di valutazione critica del racconto contenuto nelle fonti ai fini di una « ricostruzione scientifica (e dunque interpretazione) della storia romana, soprattutto arcaica » (p. 11). Prima di lui il canone più avanzato della ricerca storiografica era stato quello dell'*auctoritas veterum scriptorum*, oltre la quale non era lecito avventurarsi senza correre il pericolo di ricadere nei favoleggiamenti della Glossa: « quisquis enim de superiori aetate historiam fecit, aut spiritu sancto dictante loquitur aut veterum scriptorum et eorum quidem, qui de sua aetate scripserunt, sequitur auctoritatem », aveva incisivamente (e rivoluzionariamente) affermato Lorenzo Valla nel *De falso credita et ementita Constantini donatione* (21.68, cfr. p. 65). Da parte sua Giovanni Battista Vico, pur senza allargare il catalogo delle sue fonti di informazione (è noto infatti che egli fu quasi del tutto disattento non solo alla ancora incerta archeologia, ma anche alla già alquanto diffusa epigrafia), impose decisamente le esigenze, e i diritti, di una scelta ragionata e coerente tra le molte cose dette e narrate, in modo spesso palesemente incerto o addirittura contraddittorio, dagli antichi autori della storia romana, e in particolare da Dionigi e da Livio. L'aver, ad esempio, con riferimento alla storia arcaica, decisamente qualificato Livio « ignorante dello Stato romano di quei tempi » e l'aver tuttavia utilizzato largamente il racconto liviano per una ricostruzione congetturale, ma non perciò gratuitamente immaginifica, dell'età più antica, significa aver gettato le basi (o, con più accorta metafora, il seme) di un tipo di ricerca che, sia pure con vistose varianti di modi e di risultati, caratterizza la storiografia moderna da Niebuhr a Mommsen, a Pais, a De Sanctis, a noi.

Quanto al metodo vichiano nell'« interpretazione della storia » (che è la seconda domanda cui intende rispondere l'a.), Mazzarino (p. 15 ss.), divergendo in parte da E. Betti, afferma che « Vico può sicuramente considerarsi creatore (almeno per molti aspetti) di un 'metodo genetico', e nello stesso tempo creatore di un nuovo metodo ermeneutico », in forza del quale per primo egli ravvisò nei Culti dei « puri storici del diritto civile romano », ma non mise perciò da parte gli « interpreti antichi », glossatori e postglossatori, di cui apprezzò l'affermazione del carattere filosofico della giurisprudenza (« filosofi dell'equità naturale ») li definisce appunto nell'*Autobiografia* ed assimilò l'inclinazione alla analogia tra presente e passato, la tendenza insomma alla generalizzazione della ricerca. Tutt'altro che esente (chechè si sia detto in contrario) da condizionamenti illuministici (si guardi, ad esempio, alla contrapposizione tra « tempi rozzi » e « tempi illuminati » o « umani » di Roma, alla teoria

dei cicli storici che si ripetono con analoghe esperienze, alla individuazione delle tre « sette » in cui i cicli si dividono), Vico fu originale e moderno sia nell'indipendenza di giudizio con cui esaminò la tradizione annalistica, sia nelle frequenti e approfondite valutazioni di carattere analogistico (con particolare riferimento alle esperienze successive romane e alle esperienze post-romane). Già a partire da lui, prima ancora che dal Niebuhr, « l'indagine storica moderna si muove sempre tra 'storicismo' (se vogliamo usare questo termine) e 'sociologia' »: « il confronto tra istituti e luoghi diversi non esclude la loro storicizzazione, anzi la fonda » (p. 20).

L'errore di Vico, variamente corretto dalle ricerche moderne, fu solo di attenersi troppo strettamente ad un « metodo geometrico », di avere eccessiva fiducia in un divenire della storia « secondo la serie degli umani desideri » (sono parole sue), di procedere senza esitazioni e remore sulla base di un'ipotesi di « evoluzione rettilinea » (sono parole del Mazzarino), insomma di obbedire con inammissibile remissività all'istanza di svolgimenti consequenziali, che tradiscono o almeno insidiano la verità della storia, « questo eterno rimescolio » (parole ancora di Mazzarino, p. 74). Ciò non ostante, è indubbio che vi sia « continuità — diretta o indiretta, cosciente o no — fra la problematica vichiana e quella ottocentesca » (p. 90), e « Vico ci appare così, leopardianamente, il 'padre' di ogni moderna ricerca critica di storia romana » (p. 96).

3. Lo spunto della distinzione (e del concorso) del momento storicistico e del momento sociologico sarebbe venuto a Vico, secondo Mazzarino, proprio dall'esperienza romana, in cui si avvertirebbe qualcosa del genere nella distinzione tra narrazione annalistica e interpretazione giuridica (cfr. p. 22 ss.): la prima intenta alla puntuazione diacronica dei fatti, la seconda interessata al ritrovamento di costanti, di tipi, di processi genetici delle istituzioni sociali e degli istituti del cd. diritto pubblico.

E' questa forse, sopra tutto per il romanista, la parte più interessante del pensiero del Mazzarino. Ma sia anche permesso di dire che la dimostrazione relativa presenta qualche forzatura e qualche entusiasmo di stampo (l'ho avvertito all'inizio) prettamente vichiano.

Nessun dubbio circa il punto che su Vico abbia fortemente influito il modo di pensare giuridico dei Romani, con riferimento non solo e non tanto alla giuspubblicistica, ma anche e sopra tutto alla giurisprudenza per antonomasia, quella del *ius privatum*. A conferma e, in certo senso, ad estensione della tesi del Mazzarino basta ricordare che la « formazione » del nostro, per quanto impazientemente e poco disciplinatamente subita, fu essenzialmente, sul piano degli studi, una formazione giuridica. Chi non ricordi l'*Autobiografia*? Quivi Vico narra che, prima ancora di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, ove conseguì il dottorato *in utroque* nel 1694, vi si recò sedicenne, nel 1684, ad ascoltare Felice Aquadies da Campagna e, avendo udito da questi le lodi di Ermanno Vulteio, indusse Nicola Maria Giannattasio a regalargli sia il commentario istituzionale di Vulteio che la *Summa iuris canonici* del Canisio: « e sì il ben detto dell'Aquadies e il ben fatto di Nicolò Maria avviarono il Vico per le buone strade dell'una e dell'altra ragione ». Certe letture fatte a sedici anni hanno enorme importanza formativa. Vulteio e Canisio furono del resto anche

durante i corsi universitari (così disordinatamente frequentati, anche a causa dell'esilio di Vatolla) i suoi autori preferiti, « nulla curando queste che si dicono 'materie' da insegnarsi dentro il quinquennio dell'erudizione legale ». Ottenuta la cattedra di retorica all'Università nel 1799, a cinque anni dalla laurea, ecco il Vico avere il modo di avvicinarsi maggiormente agli autori latini, storici compresi, ma non perciò allontanarsi dai giuristi romani, anzi esservi sempre (a suo modo) particolarmente legato sia per l'amicizia con Gianvincenzo Gravina e sopra tutto col dottissimo civilista (« uomo universale delle lingue e delle scienze ») Domenico Aulizio, sia per l'aspirazione, purtroppo miseramente crollata con la disastrosa lezione su un testo di Papiniano del 1723, a passare per concorso alla cattedra di « Diritto civile della mattina », la cattedra dei 600 ducati annui.

Buono o cattivo « giurista » che egli sia divenuto (personalmente propenderei molto per il cattivo), è certo insomma che le conoscenze formali del diritto romano pubblico e privato al Vico non mancarono affatto e che, come conferma la lettura di tutte le sue opere, il suo « linguaggio » fu, anche in ordine al pensiero più genuinamente filosofico, linguaggio giuridico materiato di esperienza romana.

Sin qui Mazzarino può essere fiduciosamente seguito e, come si è visto, anche confortato con ulteriori elementi specificamente relativi alla personalità stessa del Vico. Ma il punto che a me sembra quanto meno dubbio è questo: la « polarità » di annalistica e diritto (nel senso di giuspubblicistica) è veramente una sostanziosa realtà della storia romana? Vi fu cioè in Roma, e particolarmente nella *libera respublica*, una consistente (non epidermica e sporadica) riflessione di tipo sociologico e giuridico sui fatti della « storia » di Roma? Mazzarino è decisamente per il sì e non esita pertanto, lo abbiamo visto, ad affermare che essa non poté sfuggire al Vico. Io sarei, sommessamente, molto più cauto e riterrei che lo stato delle nostre conoscenze non autorizzi ad ambientare nell'esperienza romana i sicuri e tangibili prodromi di una polarità che mi sembra, per verità, essenzialmente creazione dello stesso Vico, o più ancora del Mazzarino.

Vero è che la storia dell'*interpretatio* romana nel campo del diritto pubblico « è ancora, in massima parte, da scrivere » (p. 26 nt. 47), ma se essa si trova in queste condizioni non è certo per disinteresse degli storiografi moderni verso un tema così affascinante: è piuttosto per grave difetto di nostre informazioni (ostacolo ovviamente non superabile), nonchè, nell'ambito degli scarsi e incerti dati di cui disponiamo, per una sorta di stretta e inscindibile connessione che spesso si avverte negli autori romani tra riflessione tecnicamente giuridica e ricerca tipicamente annalistica o grossamente antiquaria. In un suo saggio fine e stimolante, dal titolo *Pensiero politico e diritto pubblico*, M. Bretone (*Tecniche e ideologie dei giuristi romani* [1971] 1 ss.) ha individuato questo secondo punto in modo assai limpido, sottolineando che la riflessione romana sul diritto pubblico è povera di « forme letterarie peculiari », ma non di rado si insinua « anche all'interno di opere essenzialmente privatistiche » e spesso « è presente in scrittori che furono, in primo luogo, annalisti o antiquari (in una parola, storici), e si intreccia con la loro ricerca annalistica o antiquaria ». Ed ha giustamente aggiunto, il Bretone, che ciò è perchè « la riflessione giuspubblicistica, con il suo corpo di dottrine, tecnicamente elaborate, è a suo modo

pensiero politico». Sarebbe troppo lungo tornare sulle ragioni di carattere storico che hanno portato con tanta difficoltà e con tanta imperfezione i Romani ad « isolare » (comunque assai tardi) il *ius publicum* come oggetto di conoscenza ed a scindere, sempre e sopra tutto in tema di *ius publicum* (comunque assai approssimativamente), il pensiero politico dalla riflessione giuridica: qualcuno forse ricorderà che questo è uno dei temi affrontati (e tentati in qualche modo di risolvere) in un mio libro su *L'ordinamento giuridico romano* (1959³, *passim* e p. 278 ss.). Qui mi basta segnalare il fenomeno, perchè esso assai mal si concilia con la sicurezza, di Mazzarino più ancora che del Vico, circa quella tale polarità, che sarebbe stata caratteristicamente romana, tra annalistica e scienza del diritto pubblico. I nomi di giuspubblicisti repubblicani che il Mazzarino cita (per esempio, Publio Mucio Scevola, Marco Valerio Messalla, Lucio Cincio), aggiunti a quelli che si potrebbero ulteriormente fare sulla scorta della palinogenesi del Bremer, non mi sembrano tanti e tali, sia per le opere che per le idee loro attribuite, da giustificare l'esistenza di un solido pensiero giuspubblicistico, metodologicamente autonomo, sia pure interno alle stesse forme letterarie annalistiche (cfr. p. 30 ss.), da contrapporre al pensiero tipicamente annalistico.

Un paio di esempi, tratti dalle stesse pagine di Mazzarino, chiariranno meglio il senso (e i limiti) delle mie riserve.

4. Il primo esempio attiene ad un passo di M. Valerio Messalla augure (cos. 53 a.C.) riportato da Gellio (*n. a.* 13.15.1-4) e confermato in parte da Festo (157 L.).

L'editto dei consoli relativo all'indizione dei comizi centuriati portava tradizionalmente la formula « *ne quis magistratus minor de coelo servare velit* ». Chi erano questi *magistratus minores*, cui era interdetto di trarre gli *auspicia de coelo*? Nel suo primo libro *de auspiciis* lo spiega appunto Messalla, di cui Gellio trascrive testualmente le parole: « *Patriciorum auspicia in duas sunt divisa potestates, maxima sunt consulum, praetorum, censorum ... reliquorum magistratuum minora sunt auspicia, ideo illi [minores] <maiores>, hi [maiores] <minores> magistratus appellantur* ».

Vico ha certamente tenuto presente questo insegnamento di Valerio Messalla. In *Sc. nuova*, cpv. 598 (cfr. anche il cpv. 110), a proposito della « pretension de' connubi » avanzata dai plebi, egli spiega che l'implicazione più importante dell'istanza plebea « erano gli auspici pubblici, che Varrone e Messala dissero 'auspici maggiori', quali i padri dicevano 'auspicia esse sua' »: ragion per cui, egli continua, « i plebei con tal pretensione domandarono la cittadinanza romana, di cui erano natural principio le nozze ». E a conferma si legga, sempre nella *Scienza nuova*, il cpv. 525: « E dopo quello de' fulmini, gli più augusti auspici furon osservati i voli dell'aquile, che Messala e Corvino dissero 'auspici maggiori' ovvero 'pubblici', de' quali intendevano i patrizi romani quando nelle contese eroiche replicavano alla plebe 'auspicia esse sua' ».

Secondo il Mazzarino (p. 31 s.) è stato il « *patriciorum* » *auspicia* di Messalla (lasciando da parte ogni questione circa l'irreperibile passo di Varrone e l'improbabile fonte di Corvino) a fare intuire al Vico che gli *auspicia publica* (da lui qualificati erroneamente « auspici maggiori », per distinguerli dagli auspici privati) spettassero in origine solo ai *patricii*, e che pertanto i *plebei*, non godendone, fossero privi della

cittadinanza. Può darsi, anche se è molto più verosimile che la sua intuizione Vico l'abbia essenzialmente basata sulla lettura di Livio, sia là dove si parla dell'aspirazione dei *plebei* al *connubium* con i *patricii* e si riferiscono gli argomenti dei consoli Genucio e Curzio contro la proposta del tribuno C. Canuleio (cfr. 4.2.5: ... *perturbationem auspicioꝝ publicoꝝ privatoꝝque adferre* ...), sia là dove si riporta la veemente orazione di Appio Claudio Crasso contro la proposta di ammettere i *plebei* al consolato avanzata dai tribuni C. Licinio e L. Sestio (cfr. 6.41.5-6: *penes quos igitur sunt auspicia more maiorum? nempe penes patres; nam plebeius quidem magistratus nullus auspiciato creatur; nobis autem propria sunt auspicia* rell.). Comunque il punto da risolvere è questo: nella qualifica messalliana degli *auspicia* come *patricioꝝ auspicia* si può ravvisare, anzichè l'occasione, addirittura l'embrione dell'ipotesi vichiana?

Davvero non mi pare. Messalla, a differenza di Livio, non parla della originaria spettanza degli *auspicia* ai soli *patricii*, e in ogni caso meno ancora di Livio egli sembra voler implicare che la mancanza degli *auspicia* abbia comportato per i *plebei* la mancanza della *civitas* sino all'emanazione della *lex Canuleia* ed oltre. Messalla, per quel che ne leggiamo, si riferisce esclusivamente ai suoi tempi, nei quali, per quel che ne sappiamo, gli *auspicia publica* non erano più connessi con l'estrazione patrizia o plebea dei magistrati, ma erano connessi con la qualifica delle magistrature come *patriciae* o come *plebeiae*: le magistrature plebee (tribunato ed edilizia plebea) potevano essere coperte solo da plebei o da ex-patrizi che avessero effettuato la *transitio ad plebem*, le magistrature patrizie potevano essere, ormai da secoli, coperte indifferentemente tanto da patrizi quanto da plebei (cfr. per tutti: STER, *RVR.* [1952] 77). Dato che solo i *magistratus patricii* avevano l'attribuzione degli *auspicia publica*, non vi è nulla di strano che Messalla abbia denominato tali *auspicia* come *patricioꝝ auspicia*.

5. Passiamo al secondo esempio, che concerne un testo di L. Cincio.

E' ben vero, dice Mazzarino (p. 33 s. e passim), che Livio configura i *plebei* delle origini già come cittadini di Roma, sia pure versanti in condizioni di enorme inferiorità rispetto ai *patricii*. Ma, egli aggiunge, vi sarebbe anche una « seconda, e opposta, opinione liviana » per cui, almeno « secondo i patricii, i plebei non erano ingenui ». Ne darebbe testimonianza una frase del discorso posto in bocca a P. Decio Mus in veste di *suasor* di quella proposta di legge Ogulnia con cui si intendeva ammettere un certo numero di *plebei* nei collegi degli auguri e dei pontefici (Liv. 10.8.10): *En unquam fando audistis patricos primo esse factos non de coelo demissos, sed qui patrem ciere possent, id est nihil ultra quam ingenuos?*

In tutta sincerità, non mi sembra che Livio avalli in qualche modo l'argomento di P. Decio, e non riesco quindi a capire come si possa parlare di « due concezioni liviane ». Ma sorvoliamo. Se (come a tutti pare) l'equazione dei *patricii* con gli *ingenui* corrisponde a quanto affermato dal giurista L. Cincio nel libro *de comitiis*, val la pena di prendere esattamente atto di ciò che Lucio Cincio diceva (cfr. Fest. 241 L.): *Patricos Cincius ait in libro de comitiis eos appellari solitos, qui nunc ingenui vocentur*. Per *patricii*, insegna Cincio, si solevano intendere in antico coloro che in tempi storici (e in particolare nel primo secolo a.C.) erano denominati *ingenui*,

ciò nati liberi. Dove è scritto, o comunque sottinteso, che solo gli *ingenui* fossero *cives*? Quale elemento ci autorizza ad escludere che le persone non nate libere fossero, oltre che non patrizie (quindi, mettiamo, plebee), anche prive della cittadinanza?

Non lo discuto. E' più che probabile, questo senz'altro, che Vico (*Sc. nuova*, cpv. 597-598) abbia ricavato dal discorso di Publio Decio un altro spunto, se non proprio l'unico e solo spunto, per la sua geniale intuizione di una non-cittadinanza dei plebei alle origini (cfr. p. 33 nt. 73). E' anche possibile che abbia contribuito a sbrigliare la sua fantasia la lettura di Cincio (mediato da Festo). Belle pagine scrive in proposito il Mazzarino (p. 72 ss., 79 ss.), e mi duole di non potermi qui fermare convenientemente su di esse. Ma quel che non vedo è che Livio (nel discorso di Decio Mure) e Cincio (nel suo libro *de comitiis*), dicendo che i *patricii* dei tempi più antichi erano *ingenui*, e facendo in certo senso capire che i *plebei* di quei tempi non lo erano, abbiano necessariamente implicato e voluto implicare che solo i *patricii* erano *cives* in età arcaica.

Sino a prova contraria, vale per Livio e Cincio il punto fermo tradizionale, secondo cui tanto i *patricii* quanto i *plebei* erano *cives Romani* sin dai tempi di Romolo. La precisazione che gli antichi *patricii* corrispondevano a coloro che più tardi si dissero *ingenui* era in funzione del fatto che i *patricii* potevano *patrem ciere*, cioè indicare la loro discendenza da un *pater* (libero e cittadino), mentre i *plebei* dell'età arcaica (in guisa analoga a quella dei *vulgo concepti*, che erano peraltro pur essi muniti della *civitas libertasque*) mancavano di tale possibilità. E se si legge con più attenzione Livio, ci si accorge che *patrem ciere* ha il senso non solo di poter indicare il proprio *pater*, ma anche di poterne menar vanto; il che è ampiamente chiarito da quel passo del libro primo (Liv. 1.8.7) in cui è scritto: *patres ab honore appellati patriciique progenies eorum appellati* (cfr. Cic. *rep.* 2.73: *quibus ipse rex tantum tribuisset, ut eos patres vellet nominari patricosque eorum liberos*). Sicchè, in termini spiccioli, il significato desumibile da Livio e da Cincio non va e non può ragionevolmente andare oltre questi limiti: mentre i cittadini patrizi del buon tempo antico « nascevano bene », essendo discendenti dei *patres* che circondavano Romolo e i suoi successori, gli altrettanto cittadini plebei « nascevano male ». Nascevano male perchè non discendevano dai *patres* di cui sopra e costituivano una massa (*plebs*) di *clientes* (o di *servi*) affrancati, di stranieri naturalizzati, più in generale di umili persone delle quali non rilevava sul piano giuridico la *gens* (« *plebei gentes non habent* ») nè aveva spicco sul piano sociale la *familia*.

In conclusione, quel che ha visto o intravvisto Vico non può dirsi che lo abbiano già visto o intravvisto Cincio e Livio. Ragion per cui anche in questo caso la contrapposizione di una presunta interpretazione « giuridica » alla narrazione annalistica non sembra saldamente fondata.

6. Si può concludere perciò che, come « padre di ogni moderna ricerca critica di storia romana », Giovanni Battista Vico ha forse anche più meriti di quanti Santo Mazzarino gliene ha riconosciuti. Il suo apporto vitale non è consistito nella puntualità della ricerca (ha scritto Capograssi, *Opere* 4.399: « Vico è un pensatore di ordine profondo, ma del maggior disordine superficiale: tanto disordinato, che dappertutto sbaglia nelle sue citazioni »), e nemmeno nella « geometrica » consequenzia-

rietà delle sue ricostruzioni storiografiche (quella che Mazzarino ama definire l'«evoluzione rettilinea»). Esso è consistito nelle taglienti intuizioni che gli son scaturite dalla lettura critica delle narrazioni annalistiche romane. Intuizioni ancora più taglienti (forse le più geniali tra tutte) quando sono state generate da veri e propri equivoci di lettura, cioè da ipercritica.

Quanto ai « giuristi » romani, il merito di aver in qualche modo anticipato, almeno in misura apprezzabile, l'analogismo o sociologismo vichiano (o insomma, con parole che esprimono il mio modo di intendere la tesi del Mazzarino, il merito di aver percorso il metodo vichiano di ricostruire le istituzioni sociali e giuridiche, di ricercarne poi con l'induzione evolucionistica le origini e gli svolgimenti, e infine di ridimensionare e correggere alla luce di esse tutta la storia di Roma), questo merito ai giuristi romani (o al « momento giuridico » del pensiero romano) proprio non mi viene di riconoscerlo. Gli esempi mazzariniani, lo abbiamo visto, convincono poco. Quando il richiamo all'antico non ha limitate e subalterne ambizioni antiquarie, esso non obbedisce al desiderio di rivivere realmente le istituzioni (e per tramite loro i tempi) del passato, ma obbedisce essenzialmente al desiderio inverso, di rivestire dell'autorità della tradizione (acriticamente, anche se in qualche caso disincantatamente, accettata) la realtà sociale e politica contemporanea, o in altri termini di giustificarla. Lo si riscontra ad ogni momento nelle facili etimologie, nei favolistici *excursus*, talvolta nei paludati « ritorni » sul tipo di quelli così infidi del *de legibus*.

Il fine ultimo era solo la ricerca del maggior numero di *exempla*, da utilizzare come fruttuosa esperienza per il futuro. « *Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in inlustri posita monumento intueri* » (Liv. *prae*f. 8).

ANTONIO GUARINO

LO SVILUPPO DELLE SERVITÙ.

Die Eigenart der Entwicklung der römischen Servituten hat das Interesse vieler Forscher ausgelöst¹. Ob das Unternehmen eines Romanisten der jüngeren Generation, dem Themenkreis neue Aspekte abzugewinnen, erfolgreich sein werde, musste daher zu Beginn dieser Forschungsarbeit mehr als fraglich erscheinen. Umso verdienstvoller ist der Wagemut von Franciosi [G. F., *Studi sulle servitù prediali*, « *Pubbl. fac. giur. Univ. Napoli*, 85 » (Napoli, Jovene, 1967) p. XVI, 253]², der den Versuch nicht gescheut hat, viele oft diskutierte Fragen zur Geschichte der Servituten — freilich von einem stark gewandelten Methoden- und Forschungsstand her — aufs Neue zu stellen. Allerdings wird die Emanzipation von modernzivilistischen Kategorien noch einen Schritt weiter gehen müssen:

Ob die Grunddienbarkeiten des älteren römischen Rechts als Rechte an fremden Sachen oder als Herrschaftsbeziehungen an Sachteilen zu qualifizieren sind,
